

di fronte al documento: archivistica, diplomatica, storia del diritto

di Rita Cosma

Università di Roma "La Sapienza"

La ricerca, nella sua pratica realizzazione, porta spesso lo studioso di una disciplina a sfiorare, quando non addirittura ad invadere il campo di discipline diverse: tali sconfinamenti sono naturalmente più facili e frequenti quando i campi di indagine presentino contiguità e affinità, anche perché non tutti sono cultori "puri" di una materia, ma viceversa spesso le indagini muovono da un'ottica opposta, quella cioè di ottenere risultati afferenti insieme a più discipline. Talvolta peraltro quest'ottica non è frutto di una scelta determinata, ma piuttosto della tendenza generale ad utilizzare metodi di indagine collaudati e familiari al ricercatore per fini estranei alla materia di partenza.

Il rischio che tale stato di cose comporta è che si vada spegnendo la esigenza teorica della precisa definizione e delimitazione delle diverse discipline: ne risulterebbe un pericoloso affievolirsi dell'identità di ciascuna di esse, con effetti di disorientamento non solo

su chi volesse dedicare il proprio studio e la propria indagine ad un campo rigorosamente definito, ma anche per chi fosse invece orientato verso posizioni interdisciplinari, ancora più bisognose di preventive chiarezze teoriche.

Questo discorso si attaglia in particolar modo al gruppo costituito da archivistica, diplomatica e storia del diritto, il cui campo di indagine appare a prima vista indifferenziato, avendo per fonte in tutti e tre i casi il documento: in realtà vi è anche, come spesso accade, una ambiguità di carattere terminologico ad alimentare l'incertezza, dato che la parola *documento* è utilizzata in un'accezione alquanto generica e non individuante.

E' perciò necessario in via preliminare chiarire con precisione in quali modi le tre materie si rivolgano al documento per i propri specifici fini, arrivando, se possibile, ad utilizzare tale termine solo con significato proprio.

Delle tre discipline quella che ha sempre manifestato la

più viva preoccupazione di definire puntualmente il termine è la diplomatica, che riconosce tuttora valida la formulazione del Paoli: "attestazione scritta di un fatto di natura giuridica, compilata con l'osservanza di determinate forme destinate a farle attribuire fede e forza di prova"; l'archivistica infatti lo usa in un'accezione estensiva, riferendolo non solo alle scritture, ma anche a tutta la serie di nuovi supporti, come nastri registrati o schede di calcolatore, che già da anni hanno fatto la loro comparsa negli archivi, quando non lo applica addirittura a quegli svariati materiali che, per il fatto di essere allegati a una pratica, ne sono divenuti parte integrante (dalla stoffa alle fotografie, ai bottoni, ai campioni di cereali e così via); la storia del diritto bada viceversa al contenuto, al di là della natura dei supporti, nei confronti dei quali non opera discriminazioni, rifacendosi senza difficoltà, ad esempio, anche ad attestazioni di carattere pittorico o letterario che rechino testimonianza di usi o

consuetudini di un qualche rilievo giuridico.

Nel modo di guardare al documento una grande discriminante tra la diplomatica da una parte e l'archivistica e la storia del diritto dall'altra è dunque la circostanza della scrittura: già la definizione del Paoli, del resto, poneva in primo piano tale elemento, assolutamente necessario perchè si dia la possibilità di un esame diplomatico, ma viceversa non indispensabile perchè abbia luogo una valutazione dal punto di vista dell'archivistica o della storia del diritto.


Altra caratteristica che distingue nettamente l'approccio diplomatistico da quello dei cultori delle altre due discipline è l'assoluta prevalenza data

alla valutazione degli elementi formali: come ha avuto a sottolineare il Pratesi, infatti, non è tanto la natura giuridica del documento a rendere possibile la critica diplomatica, quanto la sua disponibilità ad una valutazione basata su strutture formali tipiche.

Con questa affermazione si supera anche quella limitazione di carattere contenutistico che la definizione del Paoli portava con sé e si giunge alla prospettiva attuale della diplomatica generale alla quale si deve la legittimazione teorica della pratica - peraltro già corrente tra i diplomatisti - di prendere in considerazione, accanto alle attestazioni di fatti propriamente giuridici, anche tutta la serie degli atti prepara-

tori, minute etc.

All'obiezione che siffatto ampliamento dell'oggetto di indagine condurrebbe la diplomatica ad invadere un campo estraneo, propriamente quello dell'archivistica, si può osservare che l'ottica in cui la prima guarda al documento è letteralmente antitetica a quella adottata dalla seconda: se la diplomatica infatti prende in esame il singolo documento, e solo per un maggior rispetto della fonte arriva a considerarne i legami con l'insieme di cui fa parte, l'archivistica non concepisce invece che l'insieme della documentazione, inteso non come somma di singoli componenti, ma come *universitas rerum*, come complesso organico in cui ogni singolo ele-



mento ha valore e senso solo in quanto strettamente interrelato con gli altri; a prescindere dalle differenze di metodologia e di fini, sono gli oggetti stessi delle due discipline a non coincidere.

Un'altra fondamentale distinzione separa la diplomazia dalla storia del diritto: la prima prende in considerazione il documento che si presta ad una valutazione di tipo strutturale-formale, indipendentemente dalla corrispondenza del contenuto alla verità storica, la seconda si rivolge a qualunque tipo di documento, purché attesti un "vero" storico che la riguardi.

Per disporre del proprio oggetto dunque la storia del diritto, di fronte ad attestazioni scritte, deve fare preventivamente ricorso alla diplomazia, che stabilisca della genuinità del documento; e poiché l'affermazione di genuinità diplomatica non è sufficiente, in quanto falso documentario e falso storico non sempre coincidono, deve ricorrere in seconda istanza anche all'esegesi storico-giuridica.

E' difficile dunque sostenere, come taluno ha fatto, che la diplomazia non sia che un capitolo della storia del diritto: essa ne differisce invece radicalmente, pur essendone un necessario presupposto.

Tanto dell'archivistica quanto della storia del diritto

si può dire che non sono vere e proprie scienze del documento, ma che cercano in esso un supporto per dei fini che lo travalicano; solo la diplomazia riconosce il suo oggetto in esso e limitatamente ad esso svolge tutta la propria indagine.

E' dunque la diversità dei fini a determinare l'articolazione delle tre discipline: se l'archivistica si propone di rendere possibile qualunque ricerca per mezzo di una conservazione del materiale che rispecchi l'ordine originario, essa non avrà al singolo documento altro interesse, una volta accertata la maturità e la dignità archivistica, che quello di riconoscere la corretta collocazione all'interno del complesso di cui fa parte; la storia del diritto, a sua volta, avendo per obiettivo la ricostruzione quanto più possibile precisa e dettagliata delle linee dell'evoluzione giuridica, si limiterà alla registrazione dei dati attestati e, anche quando si interesserà a taluni aspetti formali, tenderà sempre solamente a vedere in essi l'evoluzione di specifici istituti che vi sono riflessi.

In definitiva la sola scienza del documento in senso proprio resta la diplomazia, in quanto l'obiettivo primario che si pone è la chiosa integrale del proprio oggetto: con ciò essa non solo fornisce agli studiosi delle altre discipline ele-

menti sufficienti per le loro valutazioni specifiche, ma definisce anche una propria precisa identità.

Tale definizione, essenzialmente già in linea di principio, è divenuta tanto più necessaria da quando l'obiettivo della disciplina si è spostato dalla analisi della genuinità dei documenti allo studio della loro genesi e, di conseguenza, degli organismi da cui sono emanati: è soprattutto in questo settore che possono sovvenire conoscenze derivate dall'archivistica o dalla storia del diritto, ad esempio per quanto riguarda il funzionamento degli uffici di cancelleria o l'evoluzione del notariato.

Esistono di fatto e possono legittimamente avere il più ampio sviluppo settori di reciproca integrazione tra le tre discipline, purché l'incontro non significhi perdita d'identità: è dalla sensibilità del ricercatore ancor più che dalle affermazioni dottrinali che dipende comunque la possibilità di mantenere viva e definita la fisionomia di ciascuna disciplina ed il rigore della metodologia: solo i risultati ottenuti secondo un'ottica coerente e non sottoposta a continue variazioni di indirizzo possono essere trasmessi del resto senza equivoco e diventare patrimonio della scienza.